I NODI DELLA RIPRESA SPESE AZIENDALI

Trasferte in auto, gestione dei rimborsi con regole ad hoc per distanze e tragitti

La partenza dall'abitazione del lavoratore potrebbe influire sulla tassazione I percorsi all'interno del territorio comunale non sono mai esenti Pagina a cura di

Stefano Sirocchi

Le trasferte con partenza dall'abitazione, il pagamento dei ticket per il parcheggio, i costi sostenuti e non documentati (entro certi limiti) e altre casistiche molto comuni di rimborsi spese beneficiano di un trattamento fiscale vantaggioso, ma seguono regole particolari non sempre conosciute e applicate.

Prendiamo i rimborsi auto. Nell'alternanza tra smart working e ufficio accade di frequente che i lavoratori che usano la propria autovettura per le trasferte partano dall'abitazione anziché dalla sede di lavoro. Inoltre, benché la disciplina dei rimborsi chilometrici sia la medesima, ci sono delle differenze se il lavoratore è un dipendente, un collaboratore o un amministratore.

Secondo l'articolo 51, comma 5, del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro i rimborsi chilometrici per le trasferte fuori del territorio comunale che siano idoneamente documentati. Non è necessario che il datore di lavoro rilasci un'autorizzazione scritta per la missione; tuttavia – è bene sottolinearlo – i rimborsi non possono essere forfettari, ma vanno quantificati in relazione al tipo di veicolo usato, alla distanza percorsa e agli importi contenuti nelle specifiche tabelle Aci (diversi da quelle per il calcolo del fringe benefit per le auto assegnate promiscuamente).

Dal punto di vista degli adempimenti, il datore di lavoro potrà documentare i rimborsi chilometrici con schede elaborate anche su base mensile, contenenti i chilometri percorsi nel mese, il tipo di automezzo usato dal dipendente e l'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico dedotto dalle tabelle Aci (Cassazione 20 febbraio 2012, n. 2419).

Con riferimento al tragitto, nel caso in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di missione partendo dalla propria residenza risultasse maggiore rispetto a quella con partenza dalla sede di lavoro, e al lavoratore venisse erogato, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato sulla percorrenza sede di lavoro-località di missione, l'eccedenza costituirebbe reddito imponibile per il dipendente. Viceversa, se la

distanza fosse minore, il rimborso sarebbe completamente esente da tassazione (risoluzione 92/E/2015).

Le differenze tra lavoratori

Stante la centralità della nozione di "sede di lavoro", al fine di determinare se la trasferta è fuori dal territorio comunale o meno, è opportuno domandarsi se vi siano differenze tra lavoratori dipendenti e collaboratori. Per i dipendenti la sede di servizio è indicata nella lettera di assunzione o nel contratto di lavoro, con l'eccezione dei trasfertisti che, per definizione, sono tenuti a svolgere la prestazione in luoghi sempre variabili.

Nel caso dei collaboratori, invece, non sempre è possibile determinare contrattualmente la sede di lavoro e non si può neppure farla arbitrariamente coincidere con quella dell'impresa. In tal caso bisogna fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore. Lo stesso principio si applica anche agli amministratori di società, sempreché all'atto della nomina non sia stata specificata una diversa sede di lavoro (paragrafo 5.3, circolare 7/E/2001).

Nel territorio comunale

Peraltro, i rimborsi chilometrici per le trasferte all'interno del territorio comunale, nonché qualsiasi indennità della stessa natura relativa al normale percorso casa-lavoro, non rientrano in alcuna delle fattispecie esenti da tassazione. Infatti, il comma 5 dell'articolo 51 del Tuir dispone che sono imponibili «le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore».

A tal proposito, come confermato dalle Entrate (risoluzione 83/E/2016), non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi per taxi e per il servizio di car sharing anche per le trasferte all'interno del territorio comunale. Infatti, analogamente al servizio di taxi, anche per il servizio di car sharing il corrispettivo dovuto è quantificato in ragione dell'effettivo utilizzo del veicolo: cioè in base alla durata e ai chilometri percorsi.

Inoltre, le società di car sharing emettono fatture del tutto paragonabili, per analiticità e dettagli, ai documenti predisposti dai conducenti dei taxi. Per tale motivo, si ritiene che anche le spese relative all'uso di monopattini elettrici condivisi seguano le stesse regole delle vetture in car sharing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Stefano Sirocchi

le convenienze

Analitico o a forfait: la scelta del sistema parte dai nodi fiscali

La selezione deve tener conto anche dei differenti adempimenti richiesti

Per le trasferte fuori dal territorio comunale ci sono più sistemi di rimborso delle spese: forfettario, analitico e misto. Ognuno con diverse regole e soglie di esenzione. Ma nella scelta del regime più adatto contano anche la facilità e comodità nel gestire gli adempimenti amministrativi.

Le differenze tra i sistemi

Con il sistema forfettario, le indennità di trasferta non sono tassabili fino a 46,48 euro al giorno o sua frazione (77,47 euro per l'estero), e non vi è necessità di allegare fatture e ricevute relative alle spese, tranne quelle di viaggio e trasporto che però non rientrano nel plafond e non hanno massimali (ma devono essere documentate).

Il rimborso analitico o "a piè di lista", invece, prevede che anche le spese di vitto e alloggio, oltre a quelle di viaggio e trasporto, siano esenti da tassazione senza alcun limite. Ma comprovate da idonea documentazione. Con il rimborso analitico, sono escluse da imposizione fiscale anche le "altre spese" (lavanderia, telefono, parcheggio, mance, eccetera), fino a un importo di 15,49 euro al giorno, elevato a 25,82 euro per le trasferte all'estero. In questo caso non c'è bisogno che le spese siano documentate, ma basta che siano attestate dal dipendente. Ogni sistema è alternativo all'altro e dev'essere tenuto fermo per tutta la trasferta.

Le scelte delle imprese

Lato azienda, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale da dipendenti e collaboratori sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro (258,23 per l'estero). Ai fini Iva, tali spese sono detraibili a patto che siano inerenti e documentate con fattura (articolo 19, Dpr 633/72); mentre è esclusa la detrazione dell'Iva in relazione agli acquisti di prestazioni di trasporto di persone, a meno che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa (ex articolo 19-bis1, comma 1, lettera e, del Dpr 633/72).

Alcune imprese gestiscono le trasferte dei dipendenti con una procedura centralizzata: pagamento dei servizi di trasporto con carte ad addebito su conto corrente della società stessa. Per ogni transazione l'estratto conto della carta contiene tutte le informazioni di dettaglio (ad esempio data d'acquisto, nome del

passeggero, prestatore d'opera con descrizione della prestazione, valuta e importo pagato) che i dipendenti confermano al rientro dalla trasferta, importandole e validandole nella loro nota spese.

Secondo le Entrate, tale procedura è idonea ad attestare l'effettivo spostamento della sede di lavoro e l'utilizzo del servizio di trasporto da parte del dipendente, anche se i documenti elettronici di trasporto non sono allegati alla nota spese (è però necessario che siano conservati in formato elettronico, risposta n. 22 del 4 ottobre 2018). La procedura di dematerializzazione non richiede l'intervento di un pubblico ufficiale nel caso di documenti analogici originali non unici, ossia «documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi». Non si possono considerare "originali unici" i giustificativi di spesa emessi da soggetti extra Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA